


# *La Riforma della Revisione*

## Implicazioni per Sindaci e Amministratori





<i><b>Introduzione</b></i>	<b>5</b>
1. <i>Governance</i> del CCIRC	8
2. Nomina del revisore	12
3. Indipendenza del revisore	18
4. Reporting	23
5. Altre disposizioni	29
6. Le implicazioni per gli Amministratori	32
<i><b>Allegati</b></i>	<b>35</b>
Allegato 1 - Art. 19 del DLgs 39/2010	35
Allegato 2 - Servizi vietati	38

Il presente documento trae spunto dal rapporto ecoDa, European Confederation of Directors' Associations (Bruxelles) ecoDa - PwC Guidance for audit committees, pubblicato nel giugno 2016 e relativo alle implicazioni di governance della Direttiva europea adottata nel 2014. Al gruppo di lavoro ecoDa, coordinato da Daniel Lebègue (ecoDa e IFA) hanno partecipato Roberto Cravero e Paola Schwizer di Nedcommunity.

Il presente documento, che delinea la trasposizione italiana della Direttiva europea, è stato redatto da PwC con la collaborazione del Reflection Group Nedcommunity dedicato a "Governance in materia di rischi e controlli"\*, coordinato da Carolyn Dittmeier.

Il documento ha natura divulgativa e quindi non intende prendere posizione sui punti potenzialmente controversi che possono discendere dall'applicazione della nuova normativa.

#### **Pubblicato da:**

##### **Nedcommunity**

Via Aurelio Saffi, 22  
Milano

##### **PwC**

Via Monte Rosa, 91  
Milano

---

\* Si ringraziano i membri del Reflection Group Nedcommunity in materia di governance, rischi e controlli: Livia Amidani Aliberti, Enrico Maria Bignami, Graziella Capellini, Rosalba Casiraghi, Cesare Conti, Gianmaria Garegnani, Patrizia Giangualano, Elisabetta Magistretti, Paola Schwizer.



# Introduzione

Nell'aprile del 2014 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea approvano la riforma della revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati attraverso l'adozione, rispettivamente, dei seguenti atti (la "Riforma Europea"):

- il Regolamento EU n. 537/2014 del 16 aprile 2014 relativo alla revisione legale dei conti di Enti di Interesse Pubblico (EIP), direttamente applicabile negli stati membri a decorrere dal 17 giugno 2016;
- la Direttiva n. 2014/56 del 16 aprile 2014, recepita nella nostra legislazione nazionale attraverso il D.Lgs. 135/2016 (che modifica le disposizioni del D.Lgs. 39/2010) in vigore dal 5 agosto del 2016.

Prenderemo in esame gli aspetti della Riforma Europea che riguardano gli Enti di Interesse Pubblico (EIP)<sup>1</sup>.

L'obiettivo della normativa europea, così come delle disposizioni nazionali di recepimento, è rafforzare la qualità della revisione e l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione (nel seguito il "revisore") al fine di migliorare la fiducia del mercato e degli investitori nelle informazioni finanziarie.

La normativa europea, a tal fine, richiede - con particolare riferimento proprio all'ambito degli EIP - un rafforzamento dell'interazione tra revisore e Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile - CCIRC<sup>2</sup>, a suo tempo introdotto nell'ordinamento con il D.Lgs. 39/2010, cui sono attribuiti nuovi compiti e nuove responsabilità. Il potenziamento dei ruoli e dell'informativa per effetto della nuova normativa produce implicazioni anche per l'organo di amministrazione ed il comitato controllo e rischi, chiamati ad utilizzare i nuovi meccanismi e regole ai fini dell'assolvimento del proprio ruolo nell'ambito del complessivo sistema di *governance*.

PwC, in collaborazione con Nedcommunity, associazione italiana che riunisce Amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese, offre con questo documento il proprio contributo di approfondimento sulla nuova normativa, che trae ispirazione dal lavoro analogo che ecoDa e PwC hanno condotto con riferimento al contesto europeo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Alcune modifiche sostanziali sono state apportate all'art. 16 del D. Lgs. n. 39/2010 dall'art. 18 del D. Lgs. 135/2016, che identifica i cd. Enti di Interesse Pubblico (EIP). La categoria degli EIP, oggi, comprende le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea; le banche; le imprese di assicurazione; le imprese di riassicurazione con sede legale in Italia e le sedi secondarie in Italia delle imprese di riassicurazione extracomunitarie. Non sono più considerate EIP le società italiane che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione sempre con riferimento ai mercati italiani e dell'Unione europea nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'ammissione (le cd "quotande").

<sup>2</sup> Cfr successivo paragrafo 1 Governance del CCIRC per l'identificazione dello stesso a secondo il sistema societario adottato

<sup>3</sup> <http://bit.ly/2gmw9DJ>

In particolare, il documento approfondisce i cambiamenti introdotti dalla Riforma, anche come recepiti dalla normativa nazionale di riferimento, e ne descrive gli impatti sull'operatività degli organi di controllo (CCIRC) nonché di amministrazione. Esso analizza, in particolare, le tematiche di seguito rappresentate che, con riferimento agli EIP, sono state innovate dalla Riforma.

Si fa presente che ad oggi non sono stati forniti chiarimenti sull'applicazione della normativa da parte del legislatore. Le associazioni di categoria stanno lavorando in proposito.





# 1



## *Governance* del CCIRC

## Competenza di settore

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, come modificato per effetto della Riforma europea, contiene le norme che regolamentano la governance del CCIRC (cfr. in Allegato 1 il testo integrale dell'art.19); quanto previsto dall'articolo citato è un'integrazione alla disciplina nazionale relativa al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione. La Riforma non ha apportato modifiche all'articolo con riferimento alla individuazione dell'organo sociale che svolge la funzione di CCIRC, che quindi continua ad identificarsi con:

- a. il collegio sindacale; negli enti che adottano il sistema di amministrazione tradizionale;
- b. il consiglio di sorveglianza; negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico (fatto salvo, come noto, il caso in cui al consiglio di sorveglianza siano attribuiti la possibilità di deliberare in ordine a piani e operazioni strategiche, nel qual caso il CCIRC si identifica in un comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza stesso);
- c. il comitato per il controllo sulla gestione; negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.

*La Riforma non ha apportato modifiche alla individuazione dell'organo sociale che è il Comitato Controllo Interno e Revisione Contabile(CCIRC)*

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 nella sua nuova formulazione, al comma 3, prevede che i membri del CCIRC, nel loro complesso, debbano essere competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.

Nell'ordinamento italiano, tale norma va letta congiuntamente alle disposizioni contenute nel Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n.162, che, in attuazione delle disposizioni del TUF, stabilisce i requisiti di **professionalità ed onorabilità dei membri del collegio sindacale**<sup>4</sup>.

All'art.1 il predetto Regolamento definisce che le società italiane con azioni quotate scelgono tra gli iscritti nel registro dei **revisori contabili almeno uno** su tre dei Sindaci effettivi, o **almeno due** dei Sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre. Sempre secondo la norma, i Sindaci non revisori sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo **in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa**, ovvero c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

<sup>4</sup> Si precisa che nel corso della trattazione non vengono discussi i requisiti per i membri del CCIRC in caso di modello dualistico o monistico, oggetto di separata disciplina.

*La Riforma stabilisce ora che i membri del CCIRC debbano essere competenti “nel loro complesso”.*

Solo le disposizioni di cui alle lettere b) e c) individuano, tra i possibili requisiti del componente di collegi sindacali di società quotate, l'esperienza in attività professionali o accademiche “attinenti” all'attività dell'impresa (ed il requisito era riferito al singolo componente dell'organo di controllo).

La norma introdotta dalla Riforma per il CCIRC stabilisce ora che i membri del CCIRC debbano essere competenti “**nel loro complesso**” con riferimento alle specificità del settore in cui opera l'ente.

L'utilizzo dell'espressione “nel complesso” lascia intendere che non sia necessario che tutti i membri del CCIRC abbiano competenze nel settore dell'ente<sup>5</sup>, ritenendo quindi che il requisito sia soddisfatto nel momento in cui la competenza sia presente come combinazione delle professionalità presenti nel CCIRC. Conseguentemente - particolarmente in termini di singolo componente - che la competenza di settore possa non dover essere considerata necessariamente come un requisito all'atto della nomina, ma quale bagaglio di competenze che è possibile acquisire durante il mandato, anche attraverso l'attività di *induction*<sup>6</sup>. Ancorché non oggetto di modifica da parte della norma qui in esame, è opportuno evidenziare la rilevanza della continuità di alcuni membri al fine di garantire la coerenza di funzionamento, nonché l'ottimizzazione della diversificazione delle competenze professionali dei membri medesimi.

## Indipendenza dei membri del CCIRC

La Riforma non ha invece modificato la normativa nazionale in termini di indipendenza dei membri del CCIRC. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni contenute nel codice civile e le norme relative ai collegi sindacali per le società quotate contenute nel TUF agli art 148 e ss.

## Entrata in vigore delle nuove disposizioni sul CCIRC

Il D.Lgs. 135/2016 (che modifica le disposizioni del D.Lgs. 39/2010) è entrato in vigore nel nostro ordinamento dal 5 agosto del 2016. L'art. 27 del D.Lgs. 135/2016 prevede, tra l'altro, che le disposizioni relative all'art. 19, ossia le disposizioni che più intervengono sul CCIRC, non si applicano con riferimento agli esercizi sociali delle società sottoposte a revisione in corso al 5 agosto 2016. Conseguentemente, nell'ipotesi più frequente per le aziende italiane i cui esercizi sociali coincidono con l'anno solare, **le nuove disposizioni si applicano con riferimento all'esercizio che inizia a decorrere dal 1° gennaio 2017.**<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Assonime nel circolare n. 28 del 22 Dicembre 2016 suggerisce che come tale questione vada posta in termini “qualitativi”.

<sup>6</sup> Conclude Assonime sul punto osservando che, proprio alla luce del fatto che il requisito esperienziale ha valenza individuale, pur nel caso in cui non si riscontrino la presenza del requisito in esame a livello di CCIRC nel suo complesso, non sembra che ciò possa comportare la decadenza dall'incarico; anche in tale fattispecie pare possibile ipotizzare che il ricorso a programmi di formazione consenta di perseguire il requisito previsto dalla norma.

<sup>7</sup> Va rilevato che il Regolamento europeo, in quanto fonte normativa primaria, è immediatamente efficace dal 17 giugno 2016. Esiste pertanto un dibattito sulla portata in termini di responsabilità e norme di comportamento degli attori per il periodo dal 17 giugno 2016 al 31 dicembre 2016.





# 2



# Nomina del revisore

Il Regolamento EU n. 537/2014 all'art.16 tratta il tema del conferimento dell'incarico negli EIP mentre l'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, come modificato dal D.Lgs. 135/2016, chiarisce il ruolo del CCIRC rispetto alla procedura di nomina negli EIP. L'art. 19, lettera f), stabilisce che il CCIRC è incaricato "di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'art 16 del Regolamento Europeo".

Il CCIRC è "il responsabile" della procedura. Questo è un fatto nuovo rispetto al passato: per effetto della Riforma tutto il processo deve avvenire sotto il controllo del CCIRC, che così acquisisce un'ulteriore competenza rispetto all'ordinaria attività di vigilanza tipica degli organi di controllo. Analizziamo di seguito il ruolo assegnato al CCIRC nelle due fasi in cui è possibile articolare il processo di selezione e nomina del revisore:

- Predisposizione del processo
- Selezione e nomina del revisore


*Un fatto nuovo è che il CCIRC è "il responsabile" della procedura*

## Fase 1

### La predisposizione del processo

L'organizzazione della procedura di selezione prevede una forte interazione tra il ruolo del CCIRC e la società, nel Regolamento definita "ente"; il termine "ente" caso per caso, può essere riferito all'organo amministrativo oppure alla struttura delegata. Alle strutture della società sono attribuiti - in linea generale - i compiti "esecutivi" della procedura, al CCIRC ruoli di responsabilità, di valutazione esplicita di monitoraggio dell'intero processo e di convalida della regolarità della procedura.

La fase di predisposizione del processo di selezione può essere rappresentata come nello schema seguente:



La forma per la selezione del revisore (nel Regolamento anche “gara”<sup>8</sup>) è libera, infatti la selezione può essere effettuata senza forme particolari di pubblicità, ma il processo deve essere formalizzato. La norma precisa che i documenti, comunque, devono consentire di comprendere l’attività svolta dall’ente sottoposto a revisione ed il tipo di revisione legale dei conti da effettuare.

L’art.16, comma 3, del Regolamento richiede, infatti, che la società conferente l’incarico si doti di una procedura di selezione e predisponga i documenti da inviare ai revisori invitati a partecipare alla selezione.

Assume quindi importanza lo sviluppo sia di una “assessment checklist”, sia di un modello di rating; ciò al fine di definire i criteri di riferimento e le relative logiche di valutazione e ponderazione, al duplice fine di assicurare ex ante l’obiettività del processo di selezione.

I criteri di selezione devono essere trasparenti e non discriminatori. L’ente sottoposto a revisione è pertanto libero di invitare qualsiasi revisore a presentare le proposte per la fornitura del servizio di revisione legale a condizione che il processo di selezione non precluda in alcun modo la partecipazione alla procedura di selezione di revisori che hanno ricevuto meno del 15% degli onorari di revisione totali da enti di interesse pubblico nello stato membro di pertinenza nel corso dell’anno solare precedente (tale lista dovrà essere preparata annualmente dalle autorità competenti).


*Il processo di selezione e nomina del revisore dovrà essere formalizzato dalla società e i criteri di selezione dovranno essere trasparenti e non discriminatori*

Si tratta di una disposizione che il legislatore comunitario ha chiaramente introdotto con obiettivo di apertura del mercato e di assicurare che i revisori più piccoli non siano esclusi di routine dal processo di selezione. Resta tuttavia poco chiaro come debba essere interpretato il requisito di “non precludere” la partecipazione dei revisori più piccoli, posto che il requisito non impone un dovere agli EIP di approcciarli attivamente.

<sup>8</sup> Sul punto Assirevi, nel Position Paper Questioni interpretative sull’applicazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della Direttiva 2014/56/UE”, chiarisce che: “L’utilizzo della locuzione “gara d’appalto” non appare del tutto corretto per esprimere il concetto di “tender process”, presente invece nella versione inglese dell’art. 16, par. 3, lett. a), Regolamento EIP. In definitiva, si ritiene che il Legislatore europeo abbia voluto fare riferimento solo al fatto che la scelta del revisore è frutto di una procedura comparativa nella quale vengono presentate delle offerte. Sarebbe stato più opportuno, per evitare qualsiasi fraintendimento, che l’espressione “tender process” fosse stata tradotta con la più generica locuzione “procedura di selezione” o la letterale “procedura di gara”.

## Fase 2

### La selezione e la nomina del revisore



La selezione avviene sulla base dei criteri indicati nella procedura sopraccennata.

L'onorario richiesto è naturalmente un criterio importante per la scelta del revisore; occorre peraltro rammentare che l'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, al comma 10, stabilisce che *“il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori”*.

*La quantificazione proposta degli onorari del revisore deve garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori*

La norma prevede che il revisore determini il proprio onorario in base all'impegno delle risorse professionali, *“avendo riguardo:*

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;*
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione legale richiede;*
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11”*.

Conseguentemente, occorrerà tener conto del fatto che la quantificazione degli onorari proposta sia effettivamente atta a garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

Inoltre, non ci si limiterà naturalmente a riflessioni in termini di onorario richiesto dal revisore; ad esempio vanno tenute in debita considerazione l'esperienza maturata dal revisore nell'*industry* cui appartiene l'ente, e la possibilità di offrire adeguata copertura geografica alle imprese *in scope* (profilo questo rilevante, a tutta evidenza, per enti che si caratterizzano quali gruppi multinazionali).

La norma prevede inoltre che *“L'ente sottoposto a revisione e il comitato per il controllo interno e la revisione contabile prendono in considerazione i risultati o le conclusioni di eventuali relazioni comunicate al revisore legale o all'impresa di revisione contabile candidati ai sensi all'articolo 26, paragrafo 8, e pubblicate dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 28, lettera d); L. 158/96 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.5.2014”*.

L'ente sottoposto a revisione valuta le proposte avanzate dai revisori basandosi sui criteri di selezione predefiniti, e prepara poi una relazione sugli esiti della procedura di selezione; la norma testualmente prevede poi che tale relazione sia *“convalidata”* dal CCIRC.

**Alla luce dell'esito della selezione, il CCIRC predispone una raccomandazione *“motivata”*, contenente *“quanto meno due possibili alternative di conferimento”*.** È implicito che tale raccomandazione e la preferenza espressa siano parte integrante della proposta all'assemblea.

*Alla luce dell'esito del processo di selezione del revisore, il CCIRC predispone una raccomandazione *“motivata”**

Va rilevato, nel merito, che il testo del paragrafo 5 dell'art. 16 del Regolamento, sembra conferire all'organo amministrativo la possibilità di esprimere una sua opinione, anche dissenziente, rispetto alla raccomandazione espressa dal CCIRC solo ove il CCIRC non sia organo amministrativo o di controllo.

Le interpretazioni sinora disponibili concludono inoltre che un comportamento in linea con la normativa precedente sia da considerarsi coerente con il nuovo ordinamento<sup>9</sup>.


La norma prevede alcune tutele volte ad assicurare la trasparenza e la regolarità della procedura. Su richiesta, l'ente sottoposto a revisione deve essere in grado di dimostrare all'autorità competente di cui all'articolo 20 che la procedura di selezione è stata condotta in modo corretto. Il paragrafo 6 dell'art. 19 prevede poi che *“Qualsiasi clausola di un contratto stipulata tra un ente di interesse pubblico e una terza parte volta a limitare la scelta dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci dell'ente di cui all'articolo 37 della direttiva 2006/43/CE a determinate categorie o elenchi di revisori legali o imprese di revisione contabile per quanto riguarda il conferimento dell'incarico a un particolare revisore legale o impresa di revisione contabile l'esecuzione della revisione legale dei conti del succitato ente è nulla e priva di effetti”*.

Non solo. È altresì previsto che *“L'ente di interesse pubblico informa direttamente e senza indugio le autorità competenti di cui all'articolo 20 di qualsiasi tentativo di una terza parte di imporre una tale clausola contrattuale o di influenzare indebitamente in altro modo la decisione dell'assemblea generale degli azionisti o dei soci in merito alla selezione del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile”*.

Infine, il CCIRC deve dichiarare di non essere stato influenzato, nella stesura delle proprie raccomandazioni, da terze parti. Deve altresì effettuare una *verifica* volta ad assicurare che, nell'ambito del contratto, non siano presenti clausole siffatte.

La proposta viene presentata all'assemblea, per la decisione in merito all'assegnazione dell'incarico.

<sup>9</sup> Assonime, Circolare n.28 del 22 Dicembre 2016, Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale, pag.42 evidenzia quanto segue: “Sulla base di queste considerazioni, non sembra che la regola prevista dall'art.16 paragrafo 2 del Regolamento n.537/2014 ponga evidenti motivi di contrasto con il nostro sistema che assegna in capo al collegio sindacale il potere di proposta all'assemblea sul conferimento dell'incarico”.



# Indipendenza del revisore

## Le verifiche del CCIRC sull'indipendenza del revisore

L'art. 19, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 39/2010 prevede che **il CCIRC debba esplicitare numerose attività volte a tutelare e verificare l'indipendenza del revisore**, anche rinviando ai nuovi art. 10-bis, 10-ter e 10-quater, all'art. 17 del D.Lgs. 39/2010 e all'art. 6 del Regolamento Europeo. Il CCIRC deve quindi, tra l'altro,

- **assumere informazioni circa i requisiti di indipendenza del revisore**, ai fini dei quali rilevano i rischi dati da conflitti di interesse, di autoriesame e da interesse personale, derivanti dal possesso di strumenti finanziari emessi o garantiti dall'ente sottoposto a revisione legale, legati al divieto di rivestire cariche sociali e di svolgere lavoro autonomo e subordinato da parte del revisore se non è decorso almeno un biennio dalla cessazione dell'incarico di revisione, connessi alla possibile violazione dei principi relativi all'adeguatezza del corrispettivo dell'incarico di revisione legale;

*Il CCIRC deve esplicitare numerose attività volte a tutelare e verificare l'indipendenza del revisore*

- **verificare che sia rispettato quanto previsto dall'art. 17 in tema di** periodo minimo che deve intercorrere rispetto al termine dell'eventuale precedente incarico di revisione nonché tra il termine di cariche sociali o ruoli dirigenziali di rilievo nell'ente revisionato e l'assunzione del mandato di revisione legale nell'ente, e viceversa;
- **monitorare che il revisore rispetti i requisiti** di cui all'art. 10-bis e dell'art. 6 del Regolamento **nelle fasi di accettazione e proseguimento dell'incarico di revisione:** indipendenza ed obiettività, definizione di misure idonee a mitigare i rischi di indipendenza, disponibilità di personale professionale competente, abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale ai sensi del presente decreto.

Anche il revisore ha il dovere di **valutare e documentare eventuali minacce alla propria indipendenza** e le misure di salvaguardia applicate per mitigare tali minacce, e di discuterle con il CCIRC, prima di accettare o continuare un incarico di revisione legale (articolo 6.2 del Regolamento).

## Indipendenza del revisore e regime dei servizi prestati diversi dalla revisione

In particolare l'art.6 del Regolamento stabilisce che il revisore è tenuto a confermare per iscritto e con cadenza annuale al CCIRC che lo stesso e i *partner*, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione. I revisori sono inoltre tenuti a discutere con il CCIRC eventuali rischi per la loro indipendenza e le misure adottate per mitigarli.

Altresì, se gli onorari totali ricevuti da un EIP sono più del 15% degli onorari totali ricevuti dal revisore (in ciascuno dei tre ultimi esercizi consecutivi per un incarico di revisione), ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento il revisore dovrà discutere con il CCIRC le minacce alla propria indipendenza e le misure di salvaguardia applicabili. In tal caso il CCIRC dovrà:

- valutare se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità dell'incarico da parte di un ulteriore revisore;
- decidere se il revisore possa continuare ad effettuare la revisione legale per un ulteriore periodo. Il periodo addizionale non può avere durata superiore a due anni.

La Riforma Europea identifica **tutti i possibili servizi** prestati dal revisore, delle società di revisione o da altri membri dei loro network, diversi dalla revisione, come **“servizi non-audit” (di seguito “NAS”)**.

Nell'ambito dei NAS sono poi identificati alcuni **servizi proibiti** (vedere Allegato 2 - Servizi vietati) che i revisori o altri membri dei loro network non possono fornire all'ente, nel periodo intercorrente **tra l'inizio del periodo oggetto di revisione e l'emissione della relazione di revisione** (ciò a partire dal 1 gennaio 2017, nel caso di incarico relativo al 2017).

**Alcuni servizi se prestati nell'esercizio precedente all'inizio del nuovo mandato (cooling in di un anno) non consentono al revisore di effettuare la revisione legale:** si tratta in particolare dei servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o controllo dell'informativa finanziaria, oppure di progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria (art. 5.1, lett. e, Reg. EU 537/2014).

I divieti si applicano all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre ed alle sue imprese controllate all'interno dell'Unione Europea (sono escluse le imprese soggette a comune controllo). Anche se tale normativa, essendo a livello EU, non è applicabile per le società controllate dall'EIP residenti al di fuori dell'Unione Europea, possono essere adottate, in via volontaria, procedure aziendali interne volte a promuovere omogeneità di approccio a livello di gruppo.

## Approvazione dei servizi non audit ammessi (NAS<sup>10</sup>) da parte del CCIRC

I servizi **non audit** che **non rientrano tra i servizi vietati** possono essere prestati all'EIP, alla sua impresa madre e alle imprese controllate, a condizione che vi sia una **preventiva approvazione da parte del CCIRC** dell'EIP.

Si consiglia di definire una procedura formale, condivisa con il CCIRC, e oggetto di approvazione da parte dell'organo di amministrazione per disciplinare con chiarezza i ruoli aziendali, la tempestività e la completezza dei flussi informativi utili al CCIRC, al fine di rendere efficienti e efficace la valutazione ed eventuale autorizzazione dei NAS (tenuto anche conto che la nuova normativa ha una ricaduta significativa in termini di impegno del CCIRC)<sup>11</sup>.

*I NAS devono essere preventivamente approvati dal CCIRC: opportuna la definizione di una procedura formale per inquadrare il processo di autorizzazione dei servizi ammessi*

L'art. 19 comma 1, lettera e), del D.Lgs. 39/2010 prevede che è compito del CCIRC **valutare l'adeguatezza dei servizi non audit prestati alla luce dei criteri proposti dal Regolamento europeo**, rinviando alle disposizioni previste in merito dall'art. 5 del Regolamento UE.

In dettaglio, l'Articolo 5.4 del Regolamento prevede **l'approvazione da parte del CCIRC per la fornitura di tutti i NAS, dopo avere adeguatamente valutato le minacce all'indipendenza e le misure di salvaguardia.**

Non pare poi obbligatoria alcuna procedura autorizzativa da parte del CCIRC per tutte quelle attività di natura obbligatoria le quali devono essere necessariamente affidate al revisore che effettua la revisione legale del bilancio in base a norme di legge o ad altre fonti normative, anche derivanti da autorità amministrative (si pensi ad esempio, alla revisione dei conti annuali separati relativi alle imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas). *A contrariis*, occorrerà invece l'approvazione preventiva da parte del CCIRC per tutte le attività - ancorché obbligatorie - che la norma di riferimento prevede debbano essere affidate ad un revisore, non necessariamente coincidente con il revisore cui è affidata la revisione legale del bilancio (in buona sostanza, nel primo caso l'approvazione preventiva da parte del CCIRC è pleonastica, non potendo l'attività essere affidata ad altro revisore rispetto a quello incaricato della revisione legale; nel secondo caso non lo è)<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Non Audit Services

<sup>11</sup> Coerente anche con la circolare n. 28 del 22 Dicembre 2016 di Assonime

<sup>12</sup> Pare infine possa sostenersi, sempre coerentemente con Assonime (Circolare n.28 del 22 Dicembre 2016, Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale, pag.36), che non sia necessaria alcuna procedura autorizzativa da parte del CCIRC anche per quanto concerne i servizi diversi dalla revisione che vengono affidati nel contesto della gara di selezione del revisore (di cui all'art. 16 del Regolamento n. 537/2014); è da ritenere che un'analisi in termini di indipendenza che soddisfi le indicazioni richieste dall'art. 5 del Regolamento n. 537/2014 viene già svolta, in merito, dal CCIRC nella sua veste di responsabile della selezione (il CCIRC, in effetti, convalida i risultati della procedura di selezione anche considerando il possesso dei requisiti di indipendenza del revisore).

La normativa ha introdotto un tetto sull'ammontare di servizi non-audit che un revisore può svolgere nei confronti di una EIP assoggettata a revisione in ogni anno. Tale limite è fissato al 70% della media degli onorari di revisione legale corrisposti al revisore legale per la revisione dell'EIP nel triennio precedente.

In merito, secondo alcune interpretazioni - tenuto conto dell'entrata in vigore della norma - il limite scatta, di fatto, a partire dal 2020 sulla base degli onorari maturati nel triennio 2017, 2018 e 2019<sup>13</sup>.

Tutti i NAS consentiti forniti dal revisore sono inclusi nel calcolo: tuttavia, i servizi che sono richiesti dalla normativa UE o dalla legge di uno stato membro sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore del rapporto (art. 4.2 del Regolamento).

L'art. 4.2 del Regolamento non cita specificatamente il ruolo del CCIRC con riferimento alla tematica delle *fee cap*; è ragionevole comunque attendersi che le relative verifiche rientrino tra quelle più in generale previste per i NAS dall'art. 19 comma 1, lettera e) del D.Lgs. 39/2010.

In ogni caso, la definizione del *fee cap* e le relative modalità di applicazione anche durante il primo triennio possono essere oggetto di linee guida suggerite dal CCIRC, eventualmente da inserire nella procedura aziendale come accennato precedentemente.

*La normativa ha introdotto un tetto sull'ammontare di servizi non-audit del 70% della media degli onorari di revisione legale corrisposti al revisore nel triennio precedente*

<sup>13</sup> Ad avviso di Assirevi, (Position Paper Questioni interpretative sull'applicazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto Legislativo 17 luglio 2016, n. 135 in attuazione della Direttiva 2014/56/UE) in tale contesto e nell'ottica di scongiurare effetti retroattivi o, comunque, retrospettivi delle previsioni del Regolamento EIP, il primo esercizio rilevante ai fini dell'applicazione del *cap* di cui all'art. 4, par. 2, Regolamento EIP sembrerebbe essere l'esercizio la cui data d'inizio sia successiva alla data di entrata in vigore del Regolamento EIP, vale a dire successiva al 17 giugno 2016. In altri termini, ai fini della normativa nel caso in cui l'esercizio sociale di un EIP inizi il 1 gennaio 2017, il periodo rilevante ai fini del calcolo del *cap* di cui all'art. 4, par. 2, Regolamento EIP sarà costituito dal triennio 2017-2019 e, quindi, il calcolo del *fee cap* si effettuerà nel 2020.



# 4



# Reporting

## Relazione di revisione

L'art.19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 39/2010 prevede che negli EIP il CCIRC è incaricato di **informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento, corredata da eventuali osservazioni.**

È indubbio che il compito così affidato al CCIRC venga a sottolineare la rilevanza della collaborazione tra CCIRC e il revisore legale, rivolta allo scambio di informazioni che possono essere rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. L'adempimento di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 19 rappresenta il punto di arrivo di un *iter* di condivisione che vede il revisore fornire informazioni sull'attività di revisione, ed il CCIRC fornire informazioni utili sul contesto aziendale ed i relativi rischi utili alla corretta impostazione dell'attività di revisione medesima.

*Rilevante l'inserimento nella relazione del revisore di una sezione sui rischi più significativi considerati dal revisore*

In tale contesto occorre considerare che la Riforma è intervenuta in maniera significativa sulla forma e sul contenuto della relazione di revisione.

In precedenza, il giudizio del revisore sul bilancio veniva incluso in una relazione dai contenuti in gran parte standardizzati e seguiva sostanzialmente una logica binaria del tipo *pass or fail*. La nuova relazione invece avrà un contenuto maggiormente informativo e maggiormente "tailorizzato" sulle specifiche della revisione di quel particolare bilancio.

La modifica più significativa è costituita dall'inserimento in relazione di una sezione contenente la descrizione di ciò che il revisore considera **i rischi più significativi di errori in bilancio e delle risposte che il revisore ha posto in essere per indirizzare tali rischi**. Si avrà quindi una prospettiva delle aree ritenute dal revisore di maggiore interesse, e dove il revisore ha concentrato il maggior sforzo di analisi.

I revisori sono inoltre tenuti a rappresentare **alcune informazioni di fatto** sull'incarico di revisione, come la data di nomina e la durata dell'incarico totale. Con riferimento al tema dell'**indipendenza** sono previste dichiarazioni che riguardano il fatto di non aver fornito servizi vietati.

È previsto che i revisori indichino in relazione anche i servizi permessi che sono stati forniti alla società e alle sue controllate. Se tali servizi sono stati già illustrati in bilancio (sede primaria per la loro illustrazione) non dovranno essere rappresentati nuovamente nella relazione di revisione.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati i principali cambiamenti alla relazione di revisione introdotti dalla riforma.

## Sintesi dei nuovi requisiti di audit report

---

- a. l'**organo che ha conferito l'incarico**
- b. la **data** del **conferimento**, la sua **durata** compresi eventuali rinnovi
- c. fornisce, **a supporto del giudizio di revisione**, le seguenti informazioni:
- una descrizione dei più rilevanti rischi valutati di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode;
  - una sintesi della risposta del revisore a tali rischi;
  - ove pertinente, le osservazioni principali formulate in relazione a tali rischi.

Dove pertinente per le informazioni sopra dettagliate, viene indicato un chiaro riferimento alla relativa nota nel bilancio

- d. Spiegazione della misura in cui la revisione legale dei conti sia stata ritenuta in grado di **rilevare irregolarità**, frodi incluse;
- e. Conferma che il giudizio di revisione è in linea con la relazione aggiuntiva destinata al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di cui all'articolo 11;
- f. Dichiarazione che non sono stati prestati i servizi vietati diversi dalla revisione contabile (NAS) e che il revisore o la società di revisione sono rimasti indipendenti nell'esecuzione della revisione;
- g. Indicazione di qualsiasi servizio, in aggiunta alla revisione legale dei conti, che sia stato prestato dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile, all'ente sottoposto a revisione, e alle sue imprese controllate e che non sia stato oggetto di informazione nella relazione di gestione o nel bilancio.
- 

Modifiche simili sono in corso di introduzione nelle relazioni di revisione di altre giurisdizioni e negli International Standards on Auditing (ISAs), che diversi Stati Membri UE adottano nei propri principi di revisione nazionali.

## Relazione aggiuntiva al CCIRC

L'art. 11 del Regolamento prevede che il revisore emetta una relazione aggiuntiva sui risultati dell'attività di revisione non oltre la data di emissione della relazione di revisione. A sua volta il CCIRC è tenuto a trasmettere all'organo di amministrazione la relazione aggiuntiva, corredata da eventuali osservazioni.

I contenuti della Relazione aggiuntiva sono sintetizzati nel seguito.

Nella tabella sotto riportata sono indicati i contenuti minimi della Relazione aggiuntiva.

### Contenuti minimi della Relazione aggiuntiva

- a. la dichiarazione di indipendenza (di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a del Regolamento);
- b. nel caso in cui la revisione legale sia stata effettuata da un'impresa di revisione contabile, la relazione indica ciascun responsabile della revisione coinvolto nella revisione stessa;
- c. nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile abbia preso accordi affinché una delle sue attività sia svolta da un altro revisore legale o un'altra impresa di revisione contabile che non sia membro della stessa rete, ovvero abbia fatto ricorso a esperti esterni, la relazione lo indica e attesta che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile hanno ricevuto conferma dall'altro revisore legale o dall'altra impresa di revisione contabile e/o dagli esperti esterni in merito alla loro indipendenza;
- d. descrive la natura, la frequenza e la portata delle comunicazioni con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile o con l'organo che espleta funzioni equivalenti in seno all'ente sottoposto a revisione, l'organo di direzione e l'organo di amministrazione o di controllo dell'ente sottoposto a revisione, comprese le date delle riunioni con detti organi;
- e. include una descrizione della portata e della tempistica della revisione contabile;
- f. nel caso in cui più di un revisore legale o di una impresa di revisione contabile siano stati incaricati, descrive la distribuzione dei compiti tra i revisori legali e/o le imprese di revisione contabile;
- g. descrive la metodologia utilizzata, in particolare quali categorie dello stato patrimoniale sono state verificate direttamente e quali categorie sono state verificate sulla base di verifiche di sistema e procedure di conformità, compresa una spiegazione di eventuali variazioni sostanziali intervenute nell'entità delle verifiche di sistema e delle procedure di conformità effettuate rispetto all'anno precedente, anche se la revisione legale dei conti dell'anno precedente era stata eseguita da altro(i) revisore(i) legale(i) o altra(e) impresa(e) di revisione contabile;
- h. indica il livello quantitativo di significatività applicato in fase di esecuzione della revisione legale dei conti per i bilanci nel loro insieme e, se del caso, il o i livelli di significatività per particolari classi di operazioni, saldi contabili o informativa, e indica i fattori qualitativi presi in considerazione in sede di fissazione del livello di significatività;
- i. riferisce e spiega i giudizi su eventi o circostanze identificati nel corso della revisione che possano sollevare dubbi significativi sulla capacità dell'ente di continuare a operare come un'entità in funzionamento e se sussiste un'incertezza significativa; fornisce inoltre una sintesi di tutte le garanzie, lettere di conforto, impegni di intervento pubblico e altre misure di supporto di cui si è tenuto conto per valutare la continuità aziendale;

- 
- j. segnala eventuali carenze significative nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile dell'ente sottoposto a revisione o, in caso di bilancio consolidato, dell'impresa madre. Per ciascuna di dette carenze significative la relazione aggiuntiva indica se essa sia stata risolta o meno dalla direzione;
- 
- k. segnala eventuali questioni significative riguardanti casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie rilevati nel corso della revisione, nella misura in cui tali questioni sono ritenute importanti per consentire al comitato per il controllo interno e la revisione contabile di espletare le proprie funzioni;
- 
- l. indica e valuta i metodi di valutazione applicati alle diverse voci del bilancio d'esercizio o consolidato, compreso l'eventuale impatto delle modifiche di tali metodi;
- 
- m. in caso di revisione legale di un bilancio consolidato, spiega l'ambito del consolidamento e i criteri di esclusione applicati dall'ente sottoposto a revisione agli eventuali enti non consolidati, e se i criteri applicati siano conformi al quadro normativo sull'informazione finanziaria;
- 
- n. se del caso, individua qualsiasi attività di revisione svolta in relazione alla revisione legale di un bilancio consolidato da revisore(i) di un paese terzo, revisore(i) legale(i), ente(i) di revisione di un paese terzo o impresa(e) di revisione contabile che non siano membri della stessa rete di cui fa parte il revisore del bilancio consolidato;
- 
- o. indica se l'ente sottoposto a revisione ha fornito tutte le spiegazioni e i documenti richiesti;
- 
- p. Segnala:
- i. eventuali difficoltà significative incontrate nel corso della revisione legale;
  - ii. eventuali questioni significative emerse dalla revisione legale che sono state oggetto di discussioni o scambi di corrispondenza con la direzione; e
  - iii. eventuali altre questioni emerse dalla revisione legale che, secondo il giudizio professionale del revisore, sono significative ai fini della supervisione del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria.
-

La Relazione aggiuntiva di cui sopra di fatto sostituisce e amplia in modo significativo la Relazione sulle questioni fondamentali.

Affinché il CCIRC possa monitorare la revisione legale del bilancio (separato e consolidato), come richiesto dall'articolo 19, lettera d), nonché esprimere efficacemente le proprie osservazioni sulla Relazione aggiuntiva è necessario che esso analizzi l'attività svolta dai revisori e le eventuali implicazioni per l'informativa di bilancio a partire dalla pianificazione del lavoro di revisione<sup>14</sup>.

*È necessario che il CCIRC analizzi l'attività svolta dai revisori a partire dalla pianificazione del lavoro di revisione*


Il CCIRC è chiamato, infatti *ad analizzare l'impianto metodologico adottato dal revisore*, sulla base delle informazioni acquisite nell'interazione tra CCIRC e revisore *in corso d'opera*.

Anche in applicazione dell'art. 2409 *septies* c.c., il revisore dovrebbe illustrare la metodologia utilizzata nel corso degli incontri pianificati con il CCIRC, descrivendo per esempio l'approccio di revisione utilizzato per le diverse aree significative di bilancio.

Il CCIRC, condividendo con il revisore legale le problematiche relative ai rischi aziendali (alla luce della sua posizione privilegiata di "organo interno"), viene posto nella condizione di poter apprezzare l'adeguatezza della risposta pianificata dal revisore stesso in termini di approccio di revisione, eventualmente anche segnalando possibili modifiche di approccio.

**La condivisione di informazioni sull'attività di revisione presuppone un equilibrato bilanciamento dei relativi flussi tra revisore e CCIRC;** il compito del CCIRC non è quello di vagliare nello specifico le singole metodologie e procedure poste in essere dal revisore, ma semplicemente di comprendere se l'operato del revisore, nel suo complesso, sia caratterizzato da un approccio coerente con i profili, strutturali e di rischio, dell'ente soggetto a revisione.

<sup>14</sup> Garegnani - Pascali, I compiti del comitato per il controllo interno e la revisione contabile definiti dall'art.19 del Dlgs. n.39/2010 così come modificato da Dlgs. n.135/2016, in Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2017.



# Altre disposizioni

L'art. 19 del D.Lgs. 39/2010, nella sua nuova formulazione, introduce altresì ulteriori **responsabilità specifiche per il CCIRC**.

*Il CCIRC è incaricato di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità.*

In primo luogo, esso stabilisce che il CCIRC è incaricato di **monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità**. In questo contesto, la novità rispetto alla normativa previgente introdotta dalla Riforma consiste nel potere di presentare proposte o raccomandazioni volte a garantirne l'integrità. Sul punto, Assonime<sup>19</sup> chiarisce che il ruolo di vigilanza ormai assunto dal collegio sindacale, e quindi dal CCIRC, presenta una natura composita non più solo di natura ispettiva ex post ma anche di natura preventiva e collaborativa in particolare con riferimento alla verifica della conformità delle decisioni organizzative rispetto a principi di corretta amministrazione.

Il profilo collaborativo si estrinseca nel potere di presentare osservazioni, richieste, proposte. In tale contesto, **il potere di presentare raccomandazioni o proposte sul processo di informativa finanziaria assume natura collaborativa senza poter sconfinare in una forma di compartecipazione alla decisione**; esso si qualifica in altri termini come mera proposta da indirizzare all'organo amministrativo, che resta titolare del potere di strutturare il processo di informativa finanziaria.

Restano da chiarire le modalità operative con le quali tali raccomandazioni debbano venir presentate, e come concretamente debba essere attuata sul punto (eventualmente anche tramite aggiornamento delle procedure di coordinamento e flussi tra organi e funzioni di controllo) l'interazione tra il CCIRC, il Comitato Controllo e Rischi, l'Organismo di Vigilanza, e le funzioni aziendali preposte (Dirigente preposto, Internal Audit e Risk Management) in quanto tutti coinvolti nel presidio del processo di informativa finanziaria. In assenza di altre indicazioni rimane comunque un compito congiunto degli organi di governo e di controllo quello di mettere in opera le migliori modalità di scambio e collaborazione al fine di rendere efficiente il processo.

<sup>19</sup> Assonime, Circolare n.28 del 22 Dicembre 2016, Il nuovo quadro comunitario e nazionale in tema di revisione legale, pag.50-51.


L'art.19, lettera c), specifica altresì che il CCIRC è incaricato di **controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza.** Il punto ha destato alcune perplessità interpretative, per il suo riferimento letterale al controllo interno della qualità e per la limitazione esclusiva all'informativa finanziaria. Tuttavia, occorre contestualizzare la norma nel più generale ambito di responsabilità dell'organo di controllo, che è tenuto ai sensi delle norme già in essere a vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento; le prescrizioni previste dalla nuova norma non sembrano esorbitare, alla luce di ciò, dagli obblighi già oggi in capo al collegio sindacale medesimo.

Infine sempre a norma dell'art.19, come già parzialmente trattato nel punto 5, il CCIRC è incaricato di **monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili.**

Abbiamo più volte sottolineato la rilevanza del rapporto tra il CCIRC ed il revisore; la norma in esame ne dà conferma.

Non bene precisate, ad oggi, sono le disposizioni relative alla condivisione da parte del CCIRC dei risultati dei controlli svolti dalla Consob; in merito, peraltro, occorre considerare che il legislatore nazionale e la Consob debbono ancora esprimersi in merito quanto previsto dalla norma di cui dall'art. 28 , par. 1 lettera d) del Regolamento, che prevede l'obbligo di pubblicazioni di informazioni aggregate sui risultati e sulle conclusioni delle ispezioni svolte, lasciando agli Stati membri la facoltà di *“prevedere la pubblicazione di tali risultati e conclusioni in relazione a singole ispezioni”*.

# 6



## Le implicazioni per gli Amministratori

Come indicato in apertura, la Riforma della revisione ha avuto un impatto significativo sulla *governance* societaria e ne sono discese implicazioni non del tutto ancora esplorate, che soltanto la dottrina e la prassi potranno chiarire.

Di seguito sono fornite le risposte, da parte del gruppo di lavoro, ad alcuni degli interrogativi interpretativi più rilevanti in questo ambito.

### **?** *Che ruolo assume l'organo di amministrazione nell'affidamento di NAS al revisore?*

Innanzitutto pare consigliabile definire una procedura formale, su impulso del CCIRC, e oggetto di approvazione dall'organo amministrativo, per l'autorizzazione dei servizi ammessi che garantisce chiarezza dei ruoli aziendali e tempestività e completezza dei flussi informativi utili al CCIRC, al fine di rendere efficiente e efficace la valutazione/autorizzazione. Tale procedura dovrebbe comprendere anche specifiche linee guida che promuova ulteriormente lo spirito della nuova normativa in termini di tutela dell'indipendenza del revisore.

### **?** *La nuova Relazione di revisione supera la logica del pass or fail e diventa maggiormente informativa. In che modo la presenza di questi nuovi contenuti si rapporta con l'attività del Consiglio rispetto all'informativa di bilancio?*

L'organo di governo deve considerare con attenzione i rischi descritti nella relazione di revisione come parte integrante dello scenario dei rischi oggetto di gestione, anche strategica.

### **?** *La Relazione aggiuntiva ex art. 11 del Regolamento deve essere trasmessa dal CCIRC all'organo di amministrazione con le osservazioni dello stesso. Quali responsabilità derivano per gli Amministratori dall'acquisizione di queste informazioni aggiuntive?*

La Relazione aggiuntiva, soprattutto per le parti attinenti le criticità nel sistema di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o il sistema contabile deve essere ampiamente discussa dall'organo di governo, anche con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, per assicurare la finalizzazione o il monitoraggio delle azioni correttive o di miglioramento poste o da porre in essere. Si ricorda che il CCIRC ha già, in base alla nuova normativa, formulato le proprie osservazioni al momento della trasmissione della relazione aggiuntiva all'organo di amministrazione e pertanto in questa fase opera nel suo ruolo di vigilanza.

**?** *Le nuove norme disegnano un rapporto più stretto tra CCIRC, revisore e organo di amministrazione. In che modo è possibile, nella prassi, dare corpo a tale relazione ed assicurare il pieno adempimento delle responsabilità dei singoli organi?*

Con la nuova normativa il CCIRC assume un ruolo molto più rilevante e di responsabilità sulla valutazione dell'attività e dell'indipendenza del revisore. Da un punto di vista operativo, la relazione del revisore è rilasciata successivamente all'approvazione del bilancio da parte dell'organo di amministrazione: peraltro, nella prassi consolidata, l'organo di amministrazione è informato del processo in essere da parte del revisore anche prima dell'approvazione del progetto di bilancio, in modo da poter discutere preventivamente problematiche che il revisore (e il CCIRC) ritiene rilevanti. Successivamente, l'organo di amministrazione decide in che forma approvare le relazioni finanziarie e, conseguentemente, il revisore e il CCIRC emettono le proprie relazioni (e osservazioni).

Per quanto riguarda i contenuti della relazione aggiuntiva del revisore e le conseguenti osservazioni del CCIRC, come già detto, è compito dell'organo di amministrazione intervenire per porre in essere eventuali azioni correttive e monitorare un processo di continuo miglioramento.



# Allegato 1

## ART. 19 del D.Lgs. 39/2010 (Testo consolidato con il D.Lgs. 135/2016)

### Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

1. Negli enti di interesse pubblico il comitato per il controllo interno e la revisione contabile è incaricato:
  - a) di informare l'organo di amministrazione dell'ente sottoposto a revisione dell'esito della revisione legale e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni;
  - b) di monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
  - c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione, senza violarne l'indipendenza;
  - d) di monitorare la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili;
  - e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori legali o delle società di revisione legale a norma degli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 17 del presente decreto e dell'articolo 6 del Regolamento europeo, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione, conformemente all'articolo 5 di tale regolamento;
  - f) di essere responsabile della procedura volta alla selezione dei revisori legali o delle società di revisione legale e raccomandare i revisori legali o le imprese di revisione legale da designare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento europeo.

2. Il comitato per il controllo interno e la revisione contabile identifica con:
  - a) il collegio sindacale;
  - b) il consiglio di sorveglianza negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo dualistico, a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile, ovvero un comitato costituito al suo interno. In tal caso, il comitato è sentito dal consiglio di sorveglianza in merito alla raccomandazione di cui all'articolo 16, comma 2, del Regolamento europeo. Almeno uno dei componenti del medesimo comitato deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro;
  - c) il comitato per il controllo sulla gestione negli enti che adottano il sistema di amministrazione e controllo monistico.
3. I membri del comitato per il controllo interno e la revisione contabile, nel loro complesso, sono competenti nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione.



# Allegato 2

## Servizi vietati

L'articolo 5 del Regolamento Europeo n. 537/2014, come richiamato dall'art. 17, comma 3 del D. Lgs. 39/2010 vieta i seguenti servizi, se resi dalla società di revisione o un'entità della rete della stessa:

- a. servizi fiscali riguardanti:
  - i. la preparazione di moduli fiscali;
  - ii. le imposte sui salari;
  - iii. i dazi doganali;
  - iv. l'individuazione di sovvenzioni pubbliche e incentivi fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tale servizio non sia richiesta per legge;
  - v. l'assistenza in caso di verifiche fiscali da parte delle autorità fiscali, a meno che l'assistenza da parte del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile con riferimento a tali verifiche non sia richiesta per legge;
  - vi. il calcolo di imposte dirette e indirette e di imposte differite;
  - vii. la fornitura di consulenza fiscale;
- b. servizi che implicano un ruolo nella gestione o nel processo decisionale dell'ente sottoposto a revisione;
- c. contabilità e preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio;
- d. servizi di gestione della contabilità del personale;
- e. progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio relative alla preparazione e/o al controllo dell'informativa finanziaria, oppure progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- f. servizi di valutazione, comprese valutazioni effettuate in relazione a servizi attuariali o a servizi di assistenza in caso di controversia (anche relative a servizi attuariali o a controversie);
- g. servizi legali (cioè riservati agli avvocati) concernenti:
  - i. la fornitura del servizio di responsabile degli affari legali generali;
  - ii. la negoziazione per conto dell'ente sottoposto a revisione; e
  - iii. l'azione di patrocinio nella risoluzione di controversie;
- h. servizi correlati alla funzione di revisione interna dell'ente sottoposto a revisione;
- i. servizi legati al finanziamento, alla struttura e alla allocazione del capitale, nonché alla strategia di investimento dell'ente sottoposto a revisione, a eccezione della prestazione di servizi di attestazione in relazione al bilancio, come il rilascio di lettere di conforto in collegamento con prospetti emessi dall'ente sottoposto a revisione;

- j. promozione, negoziazione o sottoscrizione di azioni dell'ente sottoposto a revisione;
- k. servizi che interessano le risorse umane, concernenti:
  - i. i dirigenti in grado di esercitare un'influenza significativa sull'elaborazione delle registrazioni contabili o sulla formazione del bilancio oggetto di revisione legale dei conti, qualora tali servizi comportino:
    - la ricerca o la selezione di candidati per tale posizione; o
    - la verifica delle referenze dei candidati a tali posizioni;
  - ii. la strutturazione della progettazione dell'organizzazione; e
  - iii. il controllo dei costi.







